

Pieve di Soligo, 05/10/2023

Informativa n. 12

OGGETTO: D.L. n. 131/2023 “energia” pubblicato in G.U. del 29/09/2023 e D.L. n. 132/2023 “proroghe” pubblicato in G.U. del 29/09/2023 (i due D.L. entrano in vigore il 30/09); altre novità.

È stato pubblicato nella G.U. del 29/09 scorso, il D.L. “energia” di cui riportiamo i principali dispositivi:

- **Possibilità di ravvedere le irregolarità della certificazione dei corrispettivi¹, avvenute dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023:** possono avvalersi del ravvedimento operoso, anche se le predette violazioni siano state già constatate² (ma non oltre la data del 31 ottobre 2023), a condizione che non siano già state oggetto di contestazione³ alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023. L’applicazione del ravvedimento prevede il pagamento integrale dell’imposta, degli interessi legali e delle sanzioni che, per quanto riguarda le violazioni in tema di corrispettivi, vengono così ridotte: **la sanzione del 90%** dell’imposta è ridotta a:
 - 1/8 per le violazioni commesse nell’anno 2023;
 - 1/7 per le violazioni commesse nell’anno 2022.

Le violazioni oggetto di ravvedimento **non** vengono conteggiate nelle quattro distinte violazioni, commesse nel quinquennio, a seguito delle quali scatterebbe la sanzione che determina la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da tre giorni a un mese.

A seguito dell’avvenuta regolarizzazione delle violazioni, sarà poi necessario procedere anche a:

- a) ravvedere l’omesso versamento dell’IVA relativa alla liquidazione periodica di competenza
- b) ravvedere il versamento del saldo IRPEF/IRES 2022 e del primo acconto 2023 delle imposte dirette;
- c) ravvedere la dichiarazione iva 2023 (anno d’imposta 2022), mediante presentazione di una dichiarazione integrativa e versando le relative sanzioni ridotte;

Segnaliamo che in data 03/10/2023 l’Agenzia Entrate ha pubblicato il Provvedimento n. 352652/2023 con il quale informa che verranno recapitate⁴, ai contribuenti per i quali risulti che l’ammontare dei pagamenti elettronici mensili è superiore all’ammontare delle transazioni certificate dalle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo, apposite lettere di “compliance” nelle quali si invitano i predetti contribuenti a regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi, approfittando anche del ravvedimento descritto al punto precedente.

• • •

È stato pubblicato nella G.U. del 29/09 scorso, il D.L. “proroghe” di cui riportiamo i principali dispositivi:

- **Prorogato il termine per effettuare le assegnazioni dei beni ai soci:** è disposta la **proroga** dal 30 settembre **al 30 novembre 2023** dei termini per realizzare le operazioni agevolate di assegnazione e cessione di beni ai soci delle società di persone e delle società di capitali; va versata, entro il nuovo termine, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap. In precedenza veniva invece previsto il versamento del 60% dell’imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e della restante parte entro il 30 novembre 2023; adesso invece l’intero importo dovrà essere versato entro il 30 novembre 2023.

¹ Si tratta delle violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi telematici, ovvero per omessa o infedele memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi telematici oppure per mancata emissione di ricevute fiscali o documenti di trasporto

² La constatazione della violazione avviene in caso di verifica fiscale presso la sede del contribuente: l’attività di controllo svolta dagli uffici dell’Agenzia o dalla Guardia di finanza si conclude con la consegna di un processo verbale di constatazione (pvc) in cui sono indicate le eventuali violazioni rilevate e i relativi addebiti

³ Tali soggetti non devono quindi aver già ricevuto l’atto di contestazione ex art. 16 del D. Lgs. 472/97, prima di aver fatto il ravvedimento

⁴ Le lettere saranno inviate via PEC e saranno presenti anche all’interno del cassetto fiscale e nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati Iva” del sito “Fatture e Corrispettivi”.

- **Anticipato il termine per l'utilizzo dei crediti d'imposta per costi di energia e gas relativi al I° e II° trimestre 2023: viene anticipata la data ultima per l'utilizzo in compensazione, dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023**, dei crediti d'imposta energia e gas relativi al I° e II° trimestre 2023. Ricordiamo che:
 - per il I° trimestre 2023, il credito d'imposta è pari al 45% per le imprese non gasivore e del 35% per le imprese non energivore;
 - per il II° trimestre 2023, il credito d'imposta è pari al 20% per le imprese non gasivore e del 10% per le imprese non energivore.

Sarà quindi necessario, per chi avesse ancora dei crediti predetti residui da utilizzare in compensazione, provvedere entro il 16/11/2023 ad inserirli in F24, anticipando, eventualmente, a tale data gli F24 che dovrebbero essere normalmente presentati in data successiva (es.: gli F24 di acconto delle imposte con scadenza 30 novembre).

- **Soggetti in regime forfetario e dati da comunicare:** viene disposta la proroga al 30 novembre 2024, per la comunicazione dei dati (relativi ai costi di acquisto) da indicare nel quadro RS del modello Redditi 2022 (periodo d'imposta 2021) ed a suo tempo non indicati. I soggetti in regime forfetario erano stati infatti raggiunti, di recente, da apposite lettere, da parte dell'Agenzia delle Entrate, che invitavano a comunicare tali dati e di ravvedere la dichiarazione predetta. La proroga prevista dal DL, supera, quindi, quanto richiesto dalle lettere dell'Agenzia.

ALTRE NOVITA' E INFORMAZIONI

- **Verifica della presenza di fatture elettroniche di acquisto, nella sezione "messe a disposizione" del sito "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia Entrate (risposta ad interpello n. 435/2023)**

Ricordando che il diritto alla detrazione dell'iva nasce dal momento in cui si siano verificati i seguenti due presupposti:

1. la cessione dei beni o la prestazione dei servizi **ha avuto luogo** (presupposto sostanziale dell'effettuazione dell'operazione e quindi di esigibilità dell'imposta) e
2. il soggetto d'imposta sia **"in possesso della fattura"** (presupposto formale) e la stessa sia stata registrata;

segnaliamo una risposta dell'Agenzia Entrate all'interpello in oggetto, nella quale si ricorda che, qualora il recapito della fattura elettronica non sia possibile "per cause tecniche non imputabili al SdI" (per esempio se il canale telematico non è attivo o la casella PEC ha raggiunto il limite massimo di capienza), oppure per la mancata indicazione dell'indirizzo telematico (codice destinatario o PEC), la fattura viene messa a disposizione del soggetto passivo (committente) nella propria area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Per far sì che la fattura sia considerata "ricevuta" dal destinatario, è necessario che quest'ultimo "prenda visione" delle fatture presenti nell'area "a disposizione"⁵, cliccando sul tasto "visualizza file fattura"; solo a partire **da questo momento (presa visione della fattura) la fattura si considera ricevuta ed è possibile detrarre l'iva**. Diversamente, cioè senza averne presa visione, le fatture presenti nell'area "a disposizione" non si considerano ricevute dal destinatario. La data di ricezione della fattura ai fini fiscali (con la conseguente possibilità di detrazione dell'iva) è quindi rappresentata dalla data di presa visione della stessa da parte del cessionario o committente.

- **Prorogata la sospensione della svalutazione dei titoli presenti in bilancio:** il Ministero dell'Economia, con Dm del 14 settembre scorso, ha prorogato la facoltà per le imprese di non procedere alla svalutazione (al valore di mercato) dei titoli (partecipativi o meno) iscritti nell'attivo circolante del bilancio⁶. Sarà quindi possibile valutare i titoli predetti in base al loro valore di iscrizione (come risultante dall'ultimo bilancio annuale approvato), senza svalutarli, purché però la svalutazione non abbia carattere durevole.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza

⁵ Dalla home page del sito "Fatture e corrispettivi", andare nella sezione "Consultazione", poi in "Fatture elettroniche e altri dati IVA", successivamente in "Le tue FE passive messe a disposizione" ed infine, nel riquadro a destra si trova il tasto "Visualizza file fattura"; per i dettagli si veda a questo indirizzo la Guida dell'Agenzia:

[https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?St=193,E=000000000359079202,K=3186,Sxi=17,Case=Ref\(Manc_Cons_Fatt_Dett\)](https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?St=193,E=000000000359079202,K=3186,Sxi=17,Case=Ref(Manc_Cons_Fatt_Dett))

⁶ Le imprese che non svaluteranno i titoli, dovranno destinare a una riserva indisponibile, utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in contabilità e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.